

DELIBERA N. 40 DEL 20/04/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CERVINO SPORT EVENTS PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO "CERVINO MATTERHORN ULTRA RACE 2022"

L'anno 2022 addì 20 del mese di aprile alle ore 11:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Assente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Assente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA CERVINO SPORT EVENTS PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO SPORTIVO "CERVINO MATTERHORN ULTRA RACE 2022".

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che la Società Sportiva Dilettantistica Cervino Sport Events organizza, in collaborazione con CSAIn Valle d'Aosta e Tour du Cervin, la prima edizione del "Cervino Matterhorn Ultra Race (CMUR)", giro del Cervino, in programma dal 15 al 17 luglio 2022;

CONSIDERATO che:

- trattasi di una manifestazione di caratura internazionale, che percorre sentieri e ghiacciai girando intorno alla montagna più famosa al mondo: il Cervino – Matterhorn;
- il percorso di gara è un anello che, partendo da Breuil-Cervinia, gira in senso orario intorno al Cervino, prima nelle vallate italiane e successivamente in quelle svizzere;
- l'altitudine media è di 2400 m s.l.m. e si valicano ben sette passi sopra i 2800 m., di cui tre sopra i 3000 m., per un dislivello positivo complessivo di 13.130 m, per uno sviluppo di 168 km;
- è una gara inserita nel circuito internazionale ITRA che racchiude le più importanti manifestazioni di Ultra Trail mondiali;

CONSIDERATO che tale evento costituisce una buona vetrina promozionale per l'intero comprensorio turistico del Cervino in quanto, per buona parte del percorso, coinvolge anche la comunità svizzera di Zermatt;

RILEVATO che gli atleti e gli accompagnatori pernoveranno nella località per almeno una o due notti a ridosso della gara e nei periodi di sopralluogo e acclimatamento in quota, portando quindi un notevole indotto commerciale e turistico;

ATTESO che il "Cervino Matterhorn Ultra Race (CMUR)" si svolgerà durante la settimana del Cervino 2022 e completerà l'offerta sportiva già proposta dal Comune di Valtournenche tramite la competizione "Ultra Trail Cervino Matterhorn" nell'ambito del progetto Interreg Italia- Svizzera "Trek+";

RICHIAMATA la propria deliberazione n.67 del 22/06/2021, con la quale si concedeva il patrocinio gratuito all'Associazione C.S.Ain Valle d'Aosta per l'organizzazione della competizione in oggetto;

CONSIDERATO che in data 14/12/2021, con nota iscritta al protocollo dell'Ente al n. 14555 e allegata al presente atto, la Società Sportiva Dilettantistica Cervino Sport Events ha presentato al Comune di Valtournenche, una richiesta di contributo straordinario a copertura del disavanzo quantificato, in via preliminare, in € 94.500,00, per l'organizzazione della manifestazione anzidetta;

CONSIDERATO che successivamente, come da nota pervenuta in data 14/04/2022, iscritta al protocollo dell'Ente al n. 4848 e allegata al presente atto, la Società Sportiva Dilettantistica Cervino Sport Events ha rettificato la previsione del disavanzo previsto, quantificandolo in € 81.800,00;

RILEVATO:

- l'interesse ed il buon riscontro che le gare di *running* stanno ottenendo presso il pubblico e presso gli appassionati di corsa in montagna;



- l'importanza che lo sviluppo di dette attività sportive riveste per l'economia del territorio di Valtournenche, che fonda la propria offerta turistica, sia invernale sia estiva, sulla frequentazione della Montagna in tutte le sue diverse sfaccettature;
- che rientra tra i compiti istituzionali di questa Amministrazione lo sviluppo civile e sociale della popolazione, anche attraverso lo sport, inteso, in questa prospettiva, quale strumento preferenziale di crescita personale e di socializzazione;
- che lo Statuto comunale, all'art. 2, comma 6, annovera tra le funzioni fondamentali del Comune di Valtournenche lo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai servizi di interesse sociale ed al turismo quale riferimento per il suo sviluppo economico;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la "Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni", come modificato, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 15/12/2021, e, in particolare:

- l'art. 2, lett. a) che definisce il contributo quale "*corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate agli artt. 2 e 3 dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione*";
- l'art. 7, comma 1 che testualmente recita: "*I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio di bilancio del soggetto beneficiario nei seguenti casi:*
 - *a sostegno di iniziative/eventi di interesse pubblico a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;*
 - *per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta.*

RILEVATO che l'attività in parola rientra nella fattispecie di cui al summenzionato art. 7 in quanto:

- iniziativa di indubbio interesse pubblico, per le motivazioni sopra espresse;
- iniziativa a carattere straordinario, poiché accessoria e marginale rispetto all'attività ordinaria del richiedente;

RICHIAMATI, in merito:

1. l'art. 6, comma 9, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, che vieta alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per sponsorizzazioni;
2. il parere della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia - n. 1075/2010 che definisce la sponsorizzazione quale "*(...) contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell'iniziativa, assume l'obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell'altra parte (sponsor)(...)*", pertanto "*(...) la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine (...)*" mentre "*(...) non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost (...)*";

RITENUTO di aderire alla richiesta della Società Sportiva Dilettantistica Cervino Sport Events mediante l'erogazione di un contributo straordinario utile a "*favorire il tendenziale pareggio di bilancio*" (cfr. art. 7, comma 1, del regolamento comunale di cui infra), nel rispetto dei principi di sussidiarietà tesi al perseguimento degli interessi collettivi sopra enunciati, fino all'importo massimo di € **40.000,00** e, dunque, per una percentuale di copertura del **48,90%** del disavanzo di gestione ipotizzato;

EVIDENZIATO che al fine della liquidazione del saldo del contributo in epigrafe, entro i limiti massimi qui definiti, il soggetto richiedente dovrà presentare idoneo rendiconto delle spese sostenute e degli eventuali ulteriori introiti goduti;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della L. R. 54/1998 e del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d'Aosta*) e, particolarmente, l'art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente e, particolarmente, l'art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio di previsione pluriennale 2022/2024 e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per pari periodo;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell'art. 169 del D.lgs. 267/2000;

VISTI altresì:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio competente per materia in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dell'art. 49bis, comma 2, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 46, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L.,R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:



1. DI CONCEDERE un contributo straordinario, ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento comunale in materia di contributi, a favore della Società Sportiva Dilettantistica Cervino Sport Events con sede in Valtournenche, frazione Maen 41 - C.F. 0125130075, nel rispetto dei principi di sussidiarietà tesi al perseguimento di interessi collettivi sopra enunciati, fino all'importo massimo di **€ 40.000,00**;
2. DI DARE ATTO che il presente contributo straordinario è concesso per favorire il tendenziale pareggio di bilancio dell'evento sulla base del bilancio preventivo aggiornato e trasmesso in data 14/04/2022, garantendo un tasso di copertura del **48,90% del disavanzo effettivo**, comunque entro il limite massimo sopra definito;
3. DI DEMANDARE al responsabile di spesa, individuato nel responsabile dell'area servizi SCTC, l'adozione degli atti amministrativi e contabili conseguenti e necessari alla corretta attuazione di quanto qui disposto, come di seguito specificato:
 - assunzione di idoneo impegno di spesa a favore della Società Sportiva Dilettantistica Cervino Sport Events per l'importo complessivo massimo di **€ 40.000,00** (al lordo delle ritenute di legge), con imputazione del medesimo al bilancio di previsione 2022, Capitolo 2301/1, Missione 6, Programma 1, PDCF U.1.04.04.01.001;
 - eventuale liquidazione di uno o più acconti entro la percentuale complessiva del 60% dell'importo massimo qui stanziato, qualora vi siano i necessari presupposti giuridici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 12, del Regolamento comunale in materia di contributi;
 - liquidazione del saldo finale previa verifica della documentazione prevista all'art. 7, commi 7, 8, 9 e 10 del Regolamento comunale sopra richiamato;
4. DI DARE ATTO che dell'attribuzione del vantaggio economico di cui in premessa dovrà essere data idonea pubblicità, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 14/03/2013, n. 33;
5. DI DARE idonea comunicazione di quanto qui disposto:
 - al responsabile di spesa, per opportuna conoscenza e per l'adempimento di quanto di propria competenza;
 - al beneficiario del contributo, per opportuna conoscenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale

Dott. REY RENÉ